

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ISLAMICO ALFONSINESE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 26/08 2025, alle ore 19:00 =, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adozione del nuovo testo di statuto;
- 2) varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. VAROUX EL MEAD, che chiama a fungere da segretario il sig.

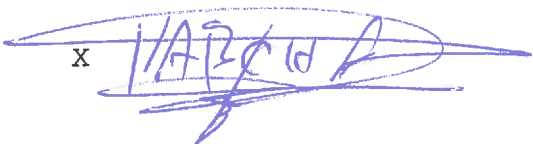
MAROUANE ABDERRAHIM che accetta.

Il Presidente constata che sono presenti n. 9 soci in proprio e n. soci per delega per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente comunica che per avviare la pratica di iscrizione al RUNTS occorre modificare lo statuto in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, in particolare per la forma di "associazione di promozione sociale". Il Presidente cui legge la bozza di statuto e, dopo avere risposto ad alcune domande dei soci, pone in votazione il suddetto nuovo testo. L'assemblea, con voto palese, approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto che si allega al presente verbale. L'assemblea delibera unanime di incaricare il Presidente a presentare la pratica di iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 20:00 =, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

x 

Il Segretario

x 

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 04/09/2015 al N. 698

Serie 3 per € 200,00

BOLLO ESCAT

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

L'addetto

Laura Prelati



CENTRO CULTURALE ISLAMICO ALFONSINESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo C.T.S.), e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione **"CENTRO CULTURALE ISLAMICO ALFONSINESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o, in breve, **"CENTRO CULTURALE ISLAMICO ALFONSINESE APS"**.

1.2-La denominazione sociale può comprendere la dicitura "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o l'acronimo "APS" e tale qualifica può essere utilizzata nella corrispondenza e nelle comunicazioni solo in seguito all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore ed in costanza di tale iscrizione.

1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di Alfonsine (RA); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.4-L'associazione ha durata a tempo illimitato.

ART.2-FINALITA' E ATTIVITA'

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) la promozione umana, culturale, sociale delle persone di cultura islamica e delle loro famiglie, a prescindere dalla loro provenienza,

anche ai fini della loro integrazione nel tessuto sociale ed economico locale e nazionale;

b) la diffusione della conoscenza della cultura islamica e delle lingue in cui essa si esprime;

c) la promozione e la gestione di attività e servizi a favore degli associati e delle persone di cultura islamica che si trovino in stato di bisogno, di fragilità per motivi fisici (ivi incluse tutte le forme di disabilità), psichici, sociali, legali, economici o familiari;

d) la promozione, il sostegno e la gestione di progetti di sviluppo sostenibile nei settori educativo, scolastico, sociale, sanitario, ambientale e lavorativo nei Paesi di provenienza degli associati e delle loro famiglie, volti ad affermare la dignità, la libertà, le pari opportunità e l'effettivo godimento dei diritti umani, civili e sociali di ogni persona;

e) la promozione della cultura e della pratica del volontariato civile e solidale, come espressione della partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

2.2-Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere e organizzare attività ricreative, culturali, di spettacolo ed eventi di qualsiasi genere volti a favorire il contatto e la conoscenza reciproca tra le persone di cultura islamica e le loro famiglie nonché per favorire la loro integrazione nel tessuto sociale italiano, ivi inclusa la gestione di un circolo per gli associati con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;



- b) promuovere e gestire attività di mutuo aiuto tra gli associati e servizi di informazione e di assistenza, anche al fine di favorire l'accesso ai servizi pubblici connessi ad ogni tipo di esigenza personale e familiare;
- c) rapportarsi con gli enti pubblici preposti per promuovere e attuare iniziative atte a soddisfare i bisogni delle persone di cultura islamica e delle loro famiglie nei settori della tutela dei minori e delle donne, dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, dell'accesso alla casa, del lavoro, anche approntando un servizio di informazione, di consulenza e di mediazione linguistico-culturale per il disbrigo di pratiche richieste dalla pubblica amministrazione;
- d) gestire mense di solidarietà;
- e) gestire servizi di alloggio temporaneo per persone in difficoltà;
- f) gestire corsi e servizi per promuovere l'apprendimento della lingua, della cultura e delle leggi italiane per favorire l'integrazione educativa, scolastica, lavorativa e sociale;
- g) organizzare iniziative di ogni tipo volte a mantenere viva la cultura islamica e le lingue in cui essa si esprime soprattutto tra le nuove generazioni affinché non perdano le proprie radici e la propria identità;
- h) pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- i) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività ricreative, culturali e di spettacolo idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il

pubblico in generale per diffondere la conoscenza dell'associazione e delle sue attività;

l) utilizzare personale del Servizio Civile;

m) collaborare con gli enti locali, i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio nonché con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università, anche stipulando convenzioni per la gestione di progetti;

n) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;

o) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28/2/2003 n. 53 nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



1000

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

ART.3-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1-Il numero degli associati è illimitato.

3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri e registri sociali.

3.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento



della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.7-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8-L'assemblea potrà nominare associati onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di associato onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per gli associati, con esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.4-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1-Gli associati hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli associati maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.2-Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;

c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3-L'attività prestata dagli associati a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo risultante da atto scritto.

ART.5-PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5.1-La qualifica di associato si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2-La morte dell'associato estingue il rapporto associativo.

5.3-L'associato può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso; il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo diverso accordo scritto.

5.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti gli associati che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. Gli associati si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata al socio tramite lettera o messaggio di posta elettronica.

5.5-L'assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere gli associati che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra gli associati o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra gli associati.

5.6-Prima di procedere all'esclusione, all'associato va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto decorsi 30

(trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della comunicazione dell'esito della delibera tramite raccomandata a.r. o raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica certificata.

5.7-Gli associati receduti, decaduti, esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.6-ORGANI SOCIALI

6.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea degli associati o se obbligatorio per legge;
- e) il Comitato Consultivo, se istituito dall'assemblea degli associati;
- f) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea degli associati.

6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal C.T.S.

ART.7-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria

almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo degli associati.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.8-L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

8.1-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altra sede più idonea purché facilmente raggiungibile dalla generalità degli associati, con

lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di whatsapp indirizzato a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'assemblea deve inoltre essere convocata entro 30 (trenta) giorni quando richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'assemblea è, inoltre, affisso nei locali dell'associazione e, se presente, pubblicato sul sito web, a titolo informativo.

8.2-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.3-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due

terzi degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati; la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.7-Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato può avere al massimo due deleghe. Gli associati minorenni sono rappresentati da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

8.8-Le votazioni si fanno, salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano; l'elezione delle cariche sociali avverrà con schede segrete, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

8.9-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non associato, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non associati.

8.10-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.11-L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:

-siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

-in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze ove siano presenti più associati.

ART.9-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti tra i propri associati maggiorenni ed iscritti

da oltre tre mesi, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente e può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire; il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.4-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio whatsapp con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

9.5-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

9.6-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

9.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea; ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.2- -Il Consiglio Direttivo può:

a)avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività commerciali da svolgere in via secondaria e strumentale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sul conferimento di procure ai suoi membri o a terzi;
- f) sull'assunzione e inquadramento del personale;
- g) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- h) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- i) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

ART.11-IL PRESIDENTE

11.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; cura l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne riferisce al

Consiglio, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3-Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

11.4-In caso di cessazione dalla carica del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.12-ORGANO DI CONTROLLO

12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa, se lo reputa opportuno, o quando obbligatorio per legge; esso dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.3-Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.



12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 C.T.S. e dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

12.5-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

12.6-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 13- COMITATO CONSULTIVO

13.1-L'assemblea ordinaria può, se lo ritiene opportuno, istituire un Comitato Consultivo composto da un numero dispari di membri non inferiore a 15 (quindici) e non superiore a 25 (venticinque), eletti tra i propri associati maggiorenni ed iscritti da oltre tre mesi, designandone il Presidente.

13.2-Il Comitato Consultivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili; in caso di cessazione di un membro del Comitato Consultivo subentrerà il primo dei non eletti; in mancanza vi provvederà la prima assemblea utile.

13.3-Il Comitato Consultivo provvede a nominare al suo interno un segretario.

13.4-Il Comitato Consultivo:

a) è consultato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo su tutti i temi sui quali questi lo ritengano opportuno;

b) può formulare di propria iniziativa proposte all'assemblea o al Consiglio Direttivo su temi di rilievo per l'associazione;

c) può segnalare al Collegio dei Probiviri ipotesi di irregolarità imputabili agli organi sociali o di violazioni dello statuto da parte degli associati.

13.4-Il Presidente del Comitato Consultivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

13.4-Il funzionamento del Comitato Consultivo può essere definito da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

13.5-Le deliberazioni del Comitato Consultivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.6-Le riunioni del Comitato Consultivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

14- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati iscritti da oltre tre mesi, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili; il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire alcuna carica all'interno degli altri organi associativi.

14.2- Le sedute del Collegio dei Probiviri sono valide quando vi intervenga il Presidente e almeno uno degli altri membri in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri del Collegio dei Probiviri presenti e trascritto nell'apposito libro. In

caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età o, in mancanza, vi provvede l'assemblea nella sua prima riunione utile.

14.3- Ciascun candidato associato, associato o organo sociale può denunciare per iscritto al Presidente del Collegio dei Probiviri, a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata indirizzate all'associazione:

-violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali;

-irregolarità commesse da singoli iscritti, organi sociali o singoli componenti di organi sociali. Il Collegio dei Probiviri;

-irregolarità sui provvedimenti di esclusione e di decadenza dalla qualifica di associato o di rigetto della domanda di ammissione.

14.4- Il Collegio dei Probiviri deve procedere garantendo il contraddittorio e il diritto di difesa; le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo risultante dal libro dei soci o, se diverso, all'indirizzo comunicato dalle parti.

14.5- Il Collegio dei Probiviri opera in qualità di arbitro amichevole compositore, giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere normalmente pronunciato entro 90 giorni dall'avvio della contestazione, con facoltà di proroga di ulteriori 90 giorni in caso di questioni di particolare complessità. La sede dell'arbitrato si intende presso la residenza o il domicilio del Presidente del Collegio. I singoli associati, le sezioni, gli organi sociali ed i loro componenti sono obbligati a considerare la decisione del Collegio dei Probiviri come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a rispettarla come tale, ai sensi dell'articolo 1372 del C.C.. L'adesione alla presente clausola

compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

14.6- Il Collegio dei Probiviri può comminare, a seconda della gravità dei fatti accertati:

- a) un richiamo verbale;
- b) un ammonimento scritto;
- c) la sospensione dalle attività sociali o dalla carica sociale ricoperta, per un periodo non superiore ad un anno;
- d) proporre all'assemblea l'esclusione dell'associato;
- e) proporre all'assemblea la revoca dei membri degli organi sociali;
- f) proporre o adottare ogni altro provvedimento eventualmente previsto dal regolamento approvato dall'assemblea.

14.7- Tutti i provvedimenti del Collegio dei Probiviri devono essere comunicati, oltre che alle parti interessate, al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di propria competenza.

14.8- Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

ART.15-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

15.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

15.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dalle norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi; contributi pubblici e privati; eredità, donazioni e legati; rendite patrimoniali e finanziarie; erogazioni liberali da associati e da terzi; proventi da attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche; contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di attività e progetti; entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse; ogni altra entrata prevista o consentita dal C.T.S., dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

ART.16-ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2-Il bilancio consuntivo di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

16.3-Qualora il Consiglio Direttivo o l'assemblea lo reputino opportuno è facoltà dell'associazione redigere il bilancio consuntivo di esercizio nella forma del rendiconto per cassa, nei limiti previsti dal C.T.S..

16.4-L'associazione include nel proprio bilancio consuntivo o rendiconto per cassa anche i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'esercizio.

16.5-Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea, per consentire agli associati di prenderne visione.

16.6-Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio preventivo deve indicare i ricavi e costi previsti e gli investimenti da effettuare e ha valore programmatico e non vincolante.

ART.17-VOLONTARI E LAVORATORI

17.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

17.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.

17.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



17.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.5-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto delle vigenti norme.

ART.18-LIBRI SOCIALI

18.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Consultivo, se istituito;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

18.2-I libri sub a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri sub d), e) ed f) sono tenuti a cura dei singoli organi.

18.3-Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicandone le motivazioni, con divieto di divulgare a terzi le informazioni ivi contenute; l'esame dei libri sociali avverrà presso la sede dell'associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato. L'assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso ai libri sociali con proprio regolamento.

ART.19-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1-In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, associati o non associati, determinandone i poteri. Nel caso l'associazione non abbia acquisito la personalità giuridica e vi sia totale assenza di elementi patrimoniali sia attivi che passivi, l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 9 del C.T.S..

ART. 20-NORME FINALI

20.1-Dalla data della sua approvazione il presente statuto sostituisce quello precedente.

20.2-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del C.T.S. e, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

20.3-Le cariche sociali attuali restano in vigore fino alla scadenza naturale del loro mandato.

